

C O M U N E D I M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed
Ausiliari n.85 del 27-08-019

Registro generale n. 459

Oggetto: Comune di Montereale/R.G.S. Costruzioni S.r.l..
Assunzione impegno di spesa e liquidazione ad R.G.
S. Costruzioni rimborso contributo unificato.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

PREMESSO:

-che in data 29/04/2015 è pervenuto al Protocollo dell'Ente, Prot. 2751/2015, un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo a firma dello Studio Legale Avv. Attilio de Benedictis per conto del proprio cliente R.G.S. Costruzioni Generali s.r.l., con sede a Teramo, in persona del suo Amministratore, Sig. Cristian Rossi;

-che il predetto atto era teso all'annullamento, previa sospensiva, della comunicazione di esclusione dalla gara per l'affidamento dei lavori di "Sostituzione Edilizia Complesso Scolastico in Montereale Capoluogo - Edificio Strategico", Prot. 2104/2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 20/05/2015, con la quale è stato disposto:

"-di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel giudizio presentato innanzi al TAR di L'Aquila dallo studio legale Avv. Attilio de Benedictis per conto e nell'interesse della Ditta R.G.S. di Teramo, in persona del suo Amministratore, Sig. Cristian Rossi;

-di affidare la difesa legale dell'Ente allo Studio Legale Avv. Alberto Baiocco del foro di L'Aquila, conferendo inoltre allo stesso ampia facoltà di dire ed eccepire quanto riterrà opportuno nell'interesse dell'Ente;

-di approvare il preventivo di spesa Prot. 3177/2015, per un importo complessivo di € 5.709,60;

-di autorizzare il Responsabile del Servizio ad assumere un impegno di spesa presunto di € 5.709,60 sul cap. 138 del redigendo bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario";

VISTA la sentenza del TAR per l'Abruzzo n.00707/2015 REG.PROV.COLL., n.00228/2015 REG.RIC. con la quale viene accolto il ricorso ed annullato l'atto gravato richiamato nella deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 20/05/2015 e nel contempo compensate le spese "...stante il contrasto di giurisprudenza...";

VISTA la nota acquisita al Prot.5469 del 08/08/2019 con cui l'Avv. Attilio De Benedictis, nell'interesse di R.G.S. Costruzioni Generali S.r.l.:

- chiede, in virtù della predetta sentenza del TAR per l'Abruzzo n.00707/2015 ed ai sensi dell'art.13, comma 6-bis.1 del T.U. delle Spese di Giustizia (D.P.R. n.115 del 2002), il rimborso del contributo unificato nella misura di € 6.000,00;
- allega copia del Mod.F23 attestante l'avvenuto versamento, da parte di R.G.S. Costruzioni S.r.l. ed in favore dell'Agenzia delle Entrate, della somma di € 6.000,00, quale contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo della causa;

VISTO l'art.13, comma 6 bis, lett.d), del D.P.R. n.115 del 2002 concernente la quantificazione, in € 6.000,00, del contributo unificato per ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato per controversie il cui valore ecceda € 1.000.000,00 come nel caso di specie;

VISTO l'art.13, comma 6-bis.1 del D.P.R. n.115 del 2002 nella parte in cui testualmente recita: "L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza";

VISTA la Sentenza della Cassazione Civile n.29681 del 12/12/2017 secondo cui:

- "...questa Corte ha già chiarito che dal D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13, emerge che il contributo unificato atti giudiziari costituisce una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice di liquidarne autonomamente l'ammontare, poi aggiungendosi che il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente, sicchè, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice in sede di

quantificazione della condanna alle spese, la relativa statuizione include, implicitamente l'imposizione alla restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta";

- "...come chiarito dal Consiglio di Stato, il contributo nella misura indicata nel citato art.13 è, nel processo amministrativo, oggetto di una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice. In tale prospettiva il legislatore con l'espressione "in ogni caso", da un lato, si riferisce alla circostanza che l'obbligo del rimborso a carico del soccombente deriva direttamente ed automaticamente dalla legge per cui, sul punto, non è necessario l'inserimento di una specifica statuizione della sentenza, mentre, dall'altro, stabilisce, altresì che tale obbligo sussiste in capo alla parte soccombente anche quando questa non abbia resistito alla chiamata in giudizio (cioè non si sia costituita) oppure quando sia stata esonerata dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

RITENUTO pertanto di dover provvedere al rimborso, in favore della Ditta R.G.S. Costruzioni Generali s.r.l., della somma di € 6.000,00 quale contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo della causa e previa assunzione del necessario impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000

DETERMINA

-di assumere un impegno di spesa di € 6.000,00 sul cap.138, codice 01.02-1.03.02.11.006, del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, quale onere dovuto ad R.G.S. Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Teramo, Via Delfico, per rimborso contributo unificato versato il 12/05/2015 per l'iscrizione a ruolo della causa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (causa definita con sentenza del TAR per l'Abruzzo n.00707/2015 REG.PROV.COLL., n.00228/2015 REG.RIC.);

-di liquidare e corrispondere alla Ditta R.G.S. Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Teramo, Via Delfico, la somma complessiva di € 6.000,00 quale rimborso del succitato contributo unificato versato;

-di imputare la spesa sul cap.138, codice 01.02-1.03.02.11.006, del bilancio finanziario 2019/2021, annualità 2019, giusto impegno assunto con il presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi
all'Albo Pretorio fino al

L'Addetto alle Pubblicazioni
GRAZIANI FRANCESCO

Montereale, lì